

Da Simmel a Foucault, cercando una teoria per la politica migratoria dell'UE

Giulia Maria GALLOTTA

Abstract

More than a step forward in a research path, this essay signals the achievement of a limitation of its author. The starting point is the reconstruction of the theoretical path developed in the search for a theoretical framework of political thought adequate to understand and frame the developments of EU policies toward migrants. From Simmel's concept of the foreigner to Arendt's conscious pariahs to Fanon to Foucault's biopolitics, declined in different approaches, none seems able to give theoretical framework to the relentless erasure of migrants that the EU is pursuing.

Keywords

Unione Europea - Migranti - Straniero - Intelligenza Artificiale - Confini

Quando ho iniziato ad interessarmi alla politica migratoria dell'Unione europea, il primo incontro è stato quello con Georg Simmel e la sua celebre definizione dello straniero come «colui che oggi viene e domani rimane... il viandante potenziale che, pur non avendo continuato a spostarsi, non ha superato del tutto l'assenza di legami dell'andare e venire» (Simmel 2003, 468). Con l'espressione 'straniero', Simmel indica colui/colei che non è membro per nascita o per appartenenza culturale della comunità nella quale si trova e che viene, quindi, percepito come estraneo proprio perché, pur risiedendovi in modo stabile, reca i segni della sua alterità rispetto al gruppo in cui vive. Questa sua duplice collocazione all'interno e al tempo stesso all'esterno del gruppo, ha per Simmel due conseguenze precise. Da un lato, lo straniero è l'elemento che mette in evidenza le caratteristiche positive e negative del gruppo ospitante, enfatizzandone le debolezze delle identità e dei legami sociali. In questo senso, in un saggio del 1998, C. Galli affermava che «Sapere l'ospite è sapere la contingenza dell'identità» (Galli 1998, 243).

D'altro canto, l'esistenza di un vago legame con lo straniero basato sulla comune appartenenza alla razza umana può, proprio in virtù della sua genericità, impedire lo sviluppo di relazioni sociali solide e generare «casi in cui vengono negati all'altro soggetto le qualità generali che si sentono come propriamente e semplicemente umane. Ma qui lo "straniero" non ha alcun senso positivo, e la relazione con lui è una non-relazione» (Simmel 2003, 473).

La definizione di Simmel parte da una caratteristica precisa dello straniero, ossia la sua permanenza 'aliena' nella comunità in cui risiede (Cotesta 2012). Volendo provare a tradurre questo concetto in situazioni a noi contemporanee, lo straniero di Simmel potrebbe essere il profugo che cerca accoglienza in attesa di poter rientrare nel suo Paese dilaniato da un conflitto. È stato questo il caso di coloro che negli anni '90 del Novecento scappavano dalle guerre inter-etiche della ex-Jugoslavia o dei profughi in fuga dal conflitto che da due anni devasta l'Ucraina. Per questi, l'UE ha adottato già nel 2001 una direttiva che prevede la concessione di permessi temporanei di soggiorno, che consentono ai beneficiari di spostarsi all'interno del territorio comunitario, di potervi lavorare e di godere di prestazioni sociali minime come l'accesso alle strutture sanitarie e all'istruzione (Direttiva 2001). La stessa direttiva è oggi applicata ai profughi ucraini.

C'è, però, una differenza fra la definizione dello straniero di Simmel e la condizione di un profugo. La permanenza di quest'ultimo è limitata, meglio, definita nel tempo. Tratto saliente della definizione dello straniero di Simmel è, invece, proprio la sua presenza prolungata all'interno di una comunità. Una discrepanza che, mi sembra, renda Simmel poco applicabile alla politica dell'UE nei confronti di coloro che arrivano in Europa alla ricerca di forme di protezione internazionale o semplicemente di migliori condizioni di vita.

La ricerca di uno status di protezione internazionale¹ come elemento caratterizzante mi ha guidato verso il secondo incontro, quello con H. Arendt e il suo articolo del 1943, dal titolo *We refugees*. Qui la Arendt descrive la condizione dei rifugiati ebrei in Europa e negli USA come quella di persone in fuga dal proprio

¹ L'espressione protezione internazionale comprende sia lo status di rifugiato sia la cosiddetta protezione sussidiaria, che è propria dell'UE. Questa viene riconosciuta a coloro che pur non essendo necessariamente vittime di discriminazioni fondate sul proprio sesso, razza, opinioni politiche e/o religiose, come indicato nella definizione di rifugiato ex Convenzione sui rifugiati del 1951, rischiano di subire un grave danno, come la perdita della vita, la tortura e altri trattamenti inumani e degradanti, a causa di una situazione di violenza generalizzata, causata da un conflitto armato (Direttiva 2011). È il caso di sottolineare come alla maggiore larghezza nelle condizioni per godere della protezione sussidiaria, rispetto a quelle per lo status di rifugiato, faccia riscontro un maggiore rigore nella verifica della sua sussistenza.

Paese, che desiderano a tal punto di essere accettate come cittadine dello Stato, nel quale si trovano, da giungere ad annullare la propria identità di membri dello Stato di nascita e in alcuni casi anche la propria identità di ebrei. E, tuttavia, proprio perché stranieri e dunque potenzialmente ostili, non solo non godono di alcun diritto in quanto senza nazionalità e senza Stato ma sono spesso oggetto di misure discriminatorie.

In questo senso, i profughi ebrei si trovano a vivere in una condizione di «human beings who, unprotected by any specific laws or political convention, are nothing but human beings» (Arendt 1943, 261). Questa condizione di radicale mancanza di diritti da reclamare, di nuda umanità può, secondo Arendt, portare pochi coraggiosi alla sua consapevole accettazione, alla scelta deliberata di trasformarsi in «conscious pariahs» (Arendt 1943, 261), rifiutando ogni assimilazione, «vanguard of their peoples» (Arendt 1943, 262), profondamente coinvolti nella storia di tutti i popoli europei in virtù del loro disconoscimento e della loro piena, radicale umanità.

Arendt descrive la condizione di drastica assenza di diritti dei rifugiati prima dell'adozione della relativa Convenzione ONU del 1951, condizione che affonda le proprie radici nel fatto che il rifugiato rompe il legame costitutivo fra Stato/nazione/territorio sul quale si fondano storicamente sia il concetto moderno di sovranità sia quello di diritti dei cittadini (Agamben 1995; Schulze Wessel 2016).

Eppure, Arendt coglie benissimo il senso di spaesamento che hanno vissuto i profughi ebrei negli USA, il loro sentirsi spossessati di ogni prospettiva futura davanti a sempre nuovi moduli da compilare in vista di un traguardo, quello dell'acquisizione della cittadinanza statunitense, che sembra non essere mai raggiunto.

In questo senso, è una lente estremamente plausibile per intuire la reazione degli individui che arrivano nel territorio comunitario alla ricerca di migliori condizioni di vita e che vengono accolti sulla base delle minuziose prescrizioni, contenute in due direttive comunitarie, adottate nel 2013.

Oltre alle norme che regolano le modalità e i luoghi di presentazione delle domande di protezione, le autorità preposte a riceverle ed i tempi entro i quali vanno elaborate, queste prevedono che, salvo diversa disposizione della normativa nazionale, chi presenta domanda di protezione ha diritto ad attenderne l'esito ma non a circolare all'interno dello Stato dove ha inoltrato la domanda né ad alcun permesso di soggiorno. Ha, inoltre, diritto a ricevere informazioni sulle procedure e sui ricorsi in caso di respingimento della sua istanza ma il ricorso previsto è di un

solo grado, di nuovo salvo diversa disposizione dello Stato di ingresso (Direttiva 2013, artt.9, 20, 46; Chetail, De Bruycker e Maiani 2016). I richiedenti protezione devono sostenere un colloquio personale con funzionari dotati di una formazione specifica che miri ad accertare la fondatezza delle loro domande. A sostegno dei risultati del colloquio i richiedenti possono fornire documenti di appoggio e prove delle persecuzioni subite e/o dei rischi per la propria incolumità fisica che il rientro nel Paese di origine comporterebbe (Direttiva 2013, art.13; Vedsted-Hansen 2016). È appena il caso di ricordare che questo tipo di documenti viene spesso sottratto all'inizio del viaggio o è difficilmente reperibile in Stati di provenienza dilaniati da conflitti interni e con strutture amministrative precarie e dalla dubbia efficienza e come gli stessi colloqui non sono sempre del tutto affidabili².

La data del colloquio è fissata dall'autorità amministrativa dello Stato di deposito della domanda di protezione e non può essere spostata a meno che il richiedente non dimostri di essere nella piena impossibilità di essere presente. La mancata presentazione al colloquio è motivo di respingimento, come la reiterazione della domanda in assenza di nuovi elementi a sostegno, e il rifiuto di sottoporsi alle procedure di identificazione nei centri di prima accoglienza.

Gli standard minimi, stabiliti dall'Unione per l'accoglienza dei richiedenti protezione prevedono il loro accesso al lavoro, all'istruzione, all'assistenza sanitaria e all'alloggio ma, benché questi standard siano vincolanti, la concreta erogazione dei servizi dipende dalla capacità dei singoli Stati di primo arrivo di sostenerne le spese. Se si pensa che i Paesi più esposti sono la Grecia, che si sta risollevando da una crisi economico-finanziaria drammatica, e l'Italia, che ha uno dei debiti pubblici più alti dell'Unione, si comprende facilmente come queste generi condizioni di accoglienza che la Corte di Giustizia, in una sentenza del 2011, ha ritenuto prossime al «trattamento inumano e degradante» (CGE dicembre 2011, 86).

Poco male: i migranti possono essere chiamati a contribuire alle spese per il proprio sostentamento o alloggio se risulta che dispongono di risorse finanziarie o di altro genere. Allo stesso modo, può essere loro negata la possibilità di ricevere assistenza legale gratuita qualora vogliano fare ricorso contro decisioni avverse sul loro status se una «autorità competente» (Direttiva 2013, art. 26.3), la cui natura non è in alcun modo specificata, ritenga che il ricorso non abbia possibilità di successo. Lo stesso accesso al lavoro, all'istruzione, all'assistenza sanitaria e all'alloggio possono essere soggetti a condizioni ulteriori rispetto a quelle europee

² Ricordo il mio personale incontro con un cooperante, che notava come quasi tutti gli immigrati irregolari di sesso maschile dichiarassero di essere omosessuali di nazionalità nigeriana.

e non c'è obbligo che vengano concessi alle stesse condizioni che sono riservate ai cittadini dello Stato ospitante, fatta eccezione per l'accesso all'istruzione, oltre al poter essere vincolate al soggiorno in luoghi precisi indicati dallo Stato ospitante (Direttiva 2013, artt. 14, 15, 17, 26; Chetail, De Bruycker e Maiani 2016).

Le direttive disciplinano anche le condizioni per il trattenimento dei migranti, ossia il loro soggiorno in strutture carcerarie, come *extrema ratio* o in caso di pericolo di fuga (Direttiva 2013, artt. 8-11). È comunque prevista la possibilità che vengano trasferiti da un centro di accoglienza ad un altro, senza che venga loro richiesto alcun consenso (Direttiva 2013, art. 18.6).

Rispetto a queste norme, quello che la Arendt non mi consente di comprendere è la sensazione di stare assistendo a qualcosa di più della “politics of exhaustion” con cui E. Guild definiva le regole comunitarie sull'accoglienza dei migranti, ossia la volontà di scoraggiarne le partenze ed il soggiorno anche clandestino nell'UE attraverso l'inasprimento progressivo della loro condizione (Ansems de Vries e Guild 2018).

In effetti, quello che mi sembrava si stesse realizzando era un processo di progressiva stigmatizzazione dei migranti. Arendt descrive la situazione di persone che sono spaesate, prive di identità e diritti ma che comunque sanno di poter aspirare ad uno status giuridico regolamentato e protetto nello Stato nel quale sono di fatto state accolte. Le norme dell'Unione europea mi sembravano, invece, andare nella direzione opposta, ossia rendere la concessione dello status di protezione subordinato a così tante condizioni da renderlo nei fatti aleatorio e discrezionale, nonostante le opinioni di autorevoli studiosi che vedono nelle direttive del 2013 l'avvio di un'autentica azione di comunitarizzazione di politiche migratorie degli Stati membri fino ad allora oggetto di blande forme di coordinamento (Hailbronner e Thym 2016).

Questo mi ha portato al terzo incontro, quello con F. Fanon. Psichiatra francese, originario della Martinica, nel suo *Peau noire, masques blancs* del 1952 Fanon descrive la condizione di depersonificazione nella quale vivono i cittadini francesi dei Territori d'Oltre-Mare. Con questa espressione, Fanon descrive la complessa relazione che il colonizzatore bianco ha sviluppato verso i colonizzati neri. Attraverso l'accesso a percorsi di istruzione modellati dal primo, questi ultimi sono stati indotti ad interiorizzarne la superiorità e il desiderio di somigliargli sempre più, assimilandone cultura e codici di comportamento. Questo processo, che Fanon definisce anche di lattificazione, non cambia però la percezione che il colonizzatore ha del colonizzato e della sua inferiorità. Questo resta un negro, privo di identità

soggettiva e percepito attraverso caratteristiche stereotipiche che ne rafforzano la negatività nella stessa misura in cui rafforzano la superiorità del colonizzatore che quelle caratteristiche attribuisce (Fanon 2015). In questo senso, la depersonificazione conduce a rendere il nero «indistinguibile nella massa sterminata dei suoi simili» (Carofalo 2013, 110), «sovrapponibile a tutti quanti gli altri» (Carofalo 2013, 20) in un processo che ne *l dannati della terra* del 1961 Fanon vede spingersi sino alla trasformazione del colonizzato nero in uno strumento di lavoro alla stregua di altri.

In questo senso, il concetto di depersonificazione mi è sembrato più adatto a cogliere quello che per me era il tratto saliente della politica migratoria dell'UE, ossia la lenta trasformazione di individui con storie e caratteristiche uniche e diverse in un'unica categoria, quella dei 'migranti', definiti irregolari con maggiore frequenza che non richiedenti protezione internazionale, categoria indefinita e indistinta nei suoi componenti e suscettibile di essere guardata nel suo insieme con sospetto, in seguito alla recrudescenza della minaccia dell'integralismo islamico, e trattata di conseguenza.

Questo fino alla presentazione del *Nuovo patto sulla migrazione e l'asilo* del settembre 2020.

Qui, i migranti come individui scompaiono del tutto. Nonostante la proclamata volontà di «offrire certezza, chiarezza e condizioni decorose agli uomini, alle donne e ai bambini che arrivano nell'UE e che consenta inoltre agli europei di confidare nel fatto che la migrazione è gestita in modo efficace e umano, pienamente in linea con i nostri valori» (Commissione 2020, 1), l'unica preoccupazione che emerge è quella di impedire ai migranti l'accesso al territorio comunitario. Non si tratta solo dell'accento netto che la comunicazione pone sulla necessità per l'UE di sviluppare forme sempre più articolate di cooperazione in materia di riadmissione e di contrasto delle partenze con i Paesi di origine o di transito dei migranti, al punto che questa diventa una delle condizioni per l'erogazione dei fondi europei per la cooperazione allo sviluppo.

Quella che mi ha colpito di più è la proposta, peraltro da poco approvata, di una nuova procedura di *screening* alle frontiere. Questa prevede che ai valichi di frontiera dell'Unione o nelle loro immediate vicinanze, i migranti siano sottoposti al rilevamento dei dati biometrici³, a controlli sul loro stato di salute e ad interviste

³ Il riferimento è alla rilevazione dell'iride di coloro che arrivano alle frontiere dell'UE, oltre a quella consueta delle impronte digitali o del palmo della mano, e alla loro foto-identificazione. La misura, approvata di recente, include nel rilevamento anche i minori, una flagrante contraddizione con le norme europee in materia di privacy.

(*debriefing*) che servono ad istradarli in tre procedure distinte: quella di chi non ha titoli per entrare né per fare domanda di protezione internazionale e che viene quindi rimpatriato, quella di un esame rapido della domanda di protezione per coloro che provengono da Paesi con bassi tassi di accoglienza delle domande di protezione che si conclude anch'essa prevedibilmente con il rimpatrio, quelli le cui domande devono essere esaminate ma che vengono accolti in zone precise del territorio comunitario con divieto di allontanarsene (Commissione 2020).

La procedura di screening sposta l'attenzione dagli individui che si presentano alle frontiere comunitarie alle frontiere stesse. Queste diventano sempre meno linee geografiche di delimitazione di una comunità per trasformarsi in aree grigie, talvolta a ridosso di queste stesse linee, dove chi arriva si trova in una condizione di potenziale sospensione di ogni diritto umano⁴. I confini possono anche spostarsi negli stessi Paesi di partenza o di transito dei migranti, qualora questi scelgano di avvalersi dei servizi consolari europei per provare ad ottenere documenti che consentano loro di accedervi legalmente e di non avventurarsi in viaggi lunghi e pericolosi. Soprattutto, mi ha impressionato scoprire come nell'arco breve di 7 anni, il pachiderma decisionale che è l'Unione europea abbia intrapreso e stia continuando a perseguire la strada della trasformazione dei confini dell'Unione in *smart borders*.

Come la Commissione sottolinea nella comunicazione del 2016 che lancia l'espressione, gli *smart borders* servono solo a rendere più efficienti i controlli su chiunque attraversi i confini comunitari. La creazione dello spazio senza frontiere interne significa, infatti, che chi le attraversa sarà poi libero/a di circolare senza ulteriori controlli all'interno del territorio europeo. Ciò richiede il potenziamento e/o la creazione di database comunitari dedicati, nei quali vengono conservati i dati biometrici sia di chi entra legalmente nell'UE, sia di coloro che vi arrivano fortunosamente via mare o via terra per chiedere protezione e delle relative domande, sia di coloro che richiedono un visto per motivi di studio o turistici, sia di coloro che sono oggetto di indagini o hanno subito condanne in uno degli Stati membri dell'UE. A questo si aggiunge lo sviluppo di strutture informatiche per garantire l'interoperabilità tra le stesse banche dati e dunque la loro piena fruibilità per chiunque operi alle frontiere.

Diversi studiosi hanno sottolineato i gravi rischi che questi sistemi pongono dal punto di vista dei diritti umani degli individui che vi sono sottoposti, che si tratti

⁴ È appena il caso di ricordare, a questo proposito, le molte denunce delle ong che operano in Turchia, in Tunisia e sul confine polacco-bielorusso sul trattamento dei migranti che attendono di partire per l'UE. Mi limito a citare Hayden 2023.

della riservatezza dei dati stessi⁵ (Aden 2020; Glouftios 2021), dell'effettiva libertà del consenso nel fornirli quando si sa che la mancata collaborazione è motivo di respingimento (Molnar 2020), della possibilità che i risultati dell'incrocio dei dati archiviati in diversi database non sia accurato a causa della difficoltà dei software nell'analizzare i tratti somatici di individui di colore o per scorciatoie individuate dagli algoritmi stessi nello svolgimento del loro lavoro (Cristianini 2023; European Agency for Fundamental Rights 2020).

Tuttavia, il rischio più insidioso è che, come recita l'adagio popolare, l'appetito venga mangiando. Nel caso dei dati biometrici, questo significa la tentazione, da parte di chi ne ha molti, di metterli a frutto.

Per i database comunitari, un primo risultato di questa tentazione è il progetto TRESPASS, finanziato con fondi del progetto Horizon 2020 e che una ricercatrice ha scoperto andando a spulciare fra i dati dei progetti ammessi a finanziamento sul sito cordis.eu. TRESPASS si sviluppa sulle ceneri del progetto iBrdrCtrl dell'Università di Manchester, anch'esso finanziato con fondi Horizon, che prevedeva la creazione di un algoritmo in grado di individuare affermazioni mendaci nel corso di interviste con un avatar da parte di ciascun viaggiatore diretto verso l'UE, a partire da variazioni nelle espressioni microfacciali dei soggetti intervistati. Questo conduceva all'attribuzione di un codice QR, che indicava il grado di pericolosità del soggetto in questione e poteva subordinarne l'accesso al territorio comunitario a colloqui più approfonditi con funzionari in carne ed ossa (Jona 2021).

Il programma è stato abbandonato in fase di test a seguito delle denunce da parte di giornalisti e di pochi europarlamentari sull'inaffidabilità statistica dei suoi risultati nel passaggio dai test su poche persone ad un uso su larga scala.

Ma TRESPASS ne riprende lo sviluppo, in quanto continua ad affrontare la questione dell'individuazione di migranti potenzialmente irregolari sulla base dell'associazione bugia-colpa-espressione del viso (Sánchez-Monedero Dencik 2022). A questo fine, l'analisi delle espressioni microfacciali degli intervistati è condotta non solo sui dati già presenti nei database comunitari ma anche su quelli che l'algoritmo stesso rileva su più ampie reti social come Facebook, Twitter, Google+ e Instagram (Van Den Meerssche 2022; Ozkul 2023). In questo modo, TRESPASS dovrebbe consentire di elaborare profili di rischio sempre aggiornati

⁵ I rischi per la privacy dei dati derivano sia dal numero di persone che vi hanno accesso sia dal fatto che gli spazi per la loro archiviazione sono appaltati all'UE da compagnie ICT private, che possono avere un diretto interesse all'uso dei dati stessi a fini di profilazione o per sviluppare nuovi algoritmi (Glouftios 2021).

perché costantemente alimentato non solo con i dati rilevati alle frontiere comunitarie ma anche con tutto quello che circola in rete. Un evidente accrescimento di efficienza ma anche di opacità per quanto riguarda sia l'*accountability* dei suoi esiti, ossia la capacità di spiegare come il suo algoritmo è arrivato all'esito finale, sia la possibilità di risultati distorti causati dall'enorme quantità di dati che l'algoritmo deve elaborare.

Già nel 2016, M. Leese parlava a questo proposito di un sistema comunitario di biopolitica nel senso foucaultiano dell'espressione. In altre parole, assumendo che la regola della libera circolazione nell'UE sia il valore da tutelare, la grande massa di dati accumulati diventerebbe il setaccio securitario attraverso cui separare i migranti buoni da quelli cattivi in una incessante dinamica fra sicurezza e libertà, che diventerebbe essa stessa il criterio per politiche di maggiore o minore apertura (Leese 2016).

Dal canto loro, L. Chouliaraki e M. Georgiou definiscono esplicitamente quello europeo come un «biopolitical regime of border» (Chouraliaki Georgiou 2022, 9), ossia un regime che, a partire dai dati sui singoli corpi, sulle singole identità e sulle singole emozioni mira non solo a selezionare chi può entrare e chi no ma anche a produrre conoscenza su chi potrebbe diventare pericoloso, una volta ammesso. Questo processo, basato su un approccio essenzialmente securitario alla migrazione, si interseca con pratiche narrative nei media online e *mainstream* che mescolano le narrazioni sui migranti fragili vittime a quelle sui migranti criminali, negandone individualità e volontà/capacità di integrarsi. In questo modo, però, i media contribuirebbero a generare nell'opinione pubblica alla quale si rivolgono, sentimenti di confusione e di minaccia/paura nei confronti dei migranti stessi. Secondo le ricercatrici, tutto questo concorre a far apparire come «natural and necessary practices of protection for western citizens, territories, markets and cultures» (Chouraliaki Georgiou 2022, 9), ossia a rendere accettabili pratiche di protezione dei confini che si sostanziano in misure di chiusura verso i migranti. Il fatto che queste vengano realizzate attraverso procedure sempre più tecnologiche ed impersonali, fa sì che la loro valenza discriminatoria non venga percepita dai normali cittadini. Nella stessa direzione si muove un recente studio che analizza le «scattered subjectivities» (Canzutti Tazzioli 2023) dei migranti, ossia la disaggregazione delle loro identità come singoli individui e come gruppo. Questa sarebbe il risultato di pratiche alla frontiera nelle quali la dispersione dei dati dei soggetti fra più banche dati ancora non connesse e documenti cartacei che continuano ad essere richiesti, hanno il duplice effetto sia di rendere sempre più difficile il riconoscimento dello status di rifugiato/protezione sia di spossessare i

migranti di ogni tipo di controllo sui propri dati e sull'uso che ne viene fatto (Canzutti Tazzioli 2023).

La mia impressione, però, è che l'Unione europea sia già oltre i regimi biopolitici di controllo delle frontiere e le identità sparse dei migranti. E questo emerge in modo chiaro dalla risposta fornita dalle istituzioni comunitarie alla più recente situazione di forte afflusso di migranti, quella vissuta dall'isola di Lampedusa fra settembre ed ottobre 2023.

Il *Piano in 10 punti per Lampedusa* è stato lanciato dalla presidente della Commissione europea U. von der Leyen, all'indomani della sua visita sull'isola e alle sue strutture ricettive al collasso per il continuo flusso in arrivo di barchini carichi di migranti. In questo documento, la parola 'migranti' compare una volta sola e solo per ribadire la necessità di sostenere le autorità italiane nel lavoro di «registration of arrivals, fingerprinting, debriefing and referral to the appropriate authorities» (European Commission 2023, 1). Come se tutto si riducesse a pratiche che si sono accumulate e che devono essere smaltite. Allo stesso modo, le espressioni «women» e «children» sono usate solo una volta per indicare le uniche categorie di migranti riconosciute come vulnerabili e meritevoli di particolare attenzione (European Commission 2023, 1). L'intero documento è dedicato al sostegno alle autorità italiane nel disbrigo delle procedure all'arrivo, alla promozione dei rimpatri, alla cooperazione con i Paesi della riva nord del Mediterraneo, Tunisia in primis⁶ per bloccare le partenze e a campagne di informazione in tal senso nei Paesi di origine e di transito dei migranti, alla cooperazione con Frontex e l'Agenzia europea per l'asilo per accelerare sia la registrazione dei migranti che le procedure per il rimpatrio di quelli che risultassero irregolari, al rafforzamento della sorveglianza delle frontiere comunitarie.

L'asse su cui il *Piano per Lampedusa* si articola può essere riassunta nella frase della presidente von der Leyen «Chi entra in Europa lo decidiamo noi»⁷ (Piccolillo 2023).

Potrebbe sembrare lo sviluppo estremo di quel lungo processo storico che si è sviluppato parallelamente all'affermazione della sovranità statale e che si basa sul

⁶ Ricordo che l'accento sulla Tunisia è dovuto alla discussa conclusione di un accordo fra Tunisia e Unione europea che prevede uno scambio fra sostegno economico europeo e impegno tunisino nel trattenimento e nella riammissione di migranti. Un accordo analogo è stato da poco concluso con l'Egitto.

⁷ La stessa espressione è stata utilizzata dalla presidente von der Leyen nel discorso di accettazione della candidatura ad un secondo mandato come presidente della Commissione, durante il congresso del Partito popolare europeo. Alcuni giornalisti hanno sottolineato come l'espressione faccia riferimento alla svolta in corso verso un approccio sempre più securitario alla gestione delle migrazioni (Baccini 2024).

costante affinamento da parte delle autorità di governo delle tecniche per identificare le persone presenti sul proprio territorio al fine di ricavarne risorse attraverso l'imposizione fiscale, strumenti di difesa attraverso la coscrizione obbligatoria e, soprattutto a partire dall'11 settembre 2001, informazioni per prevenire minacce alla sicurezza nazionale (Leese 2020). E, in effetti, una delle manifestazioni precipue della sovranità statale è sempre stata quella di poter decidere sui termini dell'appartenenza alla comunità su cui la sovranità si esercita e sulle condizioni del soggiorno entro i confini dello Stato. L'Unione europea, però, è nata come antidoto alle esasperazioni delle sovranità nazionali, che avevano precipitato l'Europa in due guerre mondiali nell'arco di trent'anni e si è sviluppata come spazio senza frontiere interne per i beni, i servizi, i capitali e le persone e come centro di irradiazione di quei valori «universalì dei diritti inviolabili e inalienabili della persona» (Trattato sull'Unione europea 2007, al. 2) che fanno parte delle tradizioni culturali comuni ai suoi Stati membri, come recita il preambolo al trattato di Lisbona. Dovrebbe avere anticorpi adeguati contro ogni forma di chiusura inscritti nel suo DNA.

Sottolineo questo nonostante cominci a svilupparsi un filone di ricerca che, partendo dallo studio di J. Puar del 2017 sulla discriminazione della minoranza Rohingya in Myanmar, prova ad applicarlo alle politiche europee verso i migranti. In particolare, in riferimento alle pratiche di restringimento della libertà attraverso il soggiorno negli hotspot, alcuni utilizzano il concetto di Puar di debilitazione, ossia quella pratica di governo di «human life not considered equal but at the same time not allowed to die...subjected to regimes of legibility and registration that (re)produce racialised populations within a framework of recognition reaffirming European white supremacy» (Pallister-Wilkins 2022, 6). Mi sembra il caso di sottolineare come questi studi si sviluppino a partire dall'analisi delle condizioni degli hotspot nelle isole greche, tristemente noti alle cronache per le loro condizioni disumane.

Piuttosto mi sembra opportuno rivolgersi Foucault, non a quello di *Sorvegliare e punire* sulla disposizione dei corpi ai fini del controllo o sul regime bio-politico della frontiera, frontiera che oggi tende ad incarnarsi nel corpo stesso degli individui che si spostano (Minca 2022). Il Foucault al quale mi riferisco è quello degli studi sulla critica della modernità, analizzato da A. Arienzo. Questi conclude un saggio sul tema sottolineando il costante impegno di Foucault a mettere «la riflessione storico-critica alla prova delle pratiche concrete, alla prova di quella attualità che siamo» (Arienzo 2022, 152). Se si prova ad applicare questa massima alle politiche dell'UE verso i migranti, personalmente non riesco a trovare alcun appiglio nella

storia del pensiero a quello che l’Unione mi sembra sviluppare: una progressiva cancellazione dei migranti in quanto individui attraverso la loro smaterializzazione algoritmica in byte sparsi in database diversi, funzionali a gestire l’assetto respingimento di quanti riescono ad arrivare alle frontiere europee.

Si tratta di una strategia che pone molte domande, dalle conseguenze dei sistemi di Intelligenza artificiale sulle democrazie europee e sui diritti di chi può avere diritto a forme di protezione internazionale ed è oggetto di *refoulement* alla frontiera, a quelle su politiche nazionali che soffiano sempre più sulle paure individuali verso un futuro incerto anziché dichiarare la propria ignoranza e chiamare i cittadini a sottoscrivere un nuovo ‘patto sociale’ per un’epoca, che si annuncia molto più densa di minacce di quelle che l’hanno preceduta. Soprattutto, in un mondo minacciato da un ambiente sempre più degradato e da guerre violente e sanguinose che ormai costellano tutta la regione intorno all’UE, nel quale masse di individui saranno ogni giorno di più costrette a spostarsi per cercare di garantire la propria sopravvivenza, c’è da chiedersi quanto questa strategia di chiusura potrà concretamente reggere.

Bibliografia

Aden, Hartmut. 2020. “Interoperability Between EU Policing and Migration Databases: Risks for Privacy”. *European Public Law*, 26: 1, 93-108.

Agamben, Giorgio. 1995. *Homo Sacer*. Torino: Piccola Biblioteca Einaudi.

Arienzo, Alessandro. 2022. “Critica, politica e modernità in Michel Foucault.” in *Modernità e critica*, a cura di R. Carbone, 483-502, Napoli: La Città del Sole.

Ansems de Vries, Leonie e Elspeth Guild. 2018. “Seeking refuge in Europe: spaces of transit and the violence of migration management.” *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 45:12, 2156-2166.

Baccini, Federico. 2024. “Dal Patto per l’asilo al Patto per le frontiere. Il cambio di narrativa di von der Leyen sulla migrazione”. *EUnews*, 7 marzo. Ultimo accesso 10 marzo 2024. www.eunews.it/2024/03/07/von-der-leyen-cambio-narrativa-migrazione/

Canzutti, Lucrezia, Martina Tazzioli. 2023. "Digital–Nondigital Assemblages: Data, Paper Trails, and Migrants' Scattered Subjectivities at the Border." *International Political Sociology*, 17: 1-17.

Chetail, Vincent, Philippe De Bruycker e Francesco Maiani (a cura di). 2016. *Reforming the Common European Asylum System. The New European Refugee Law*, Nijhoff: Brill.

Chouraliaki, Lilie, Myria Georgiou. 2022. *The Digital Border. Migration, Technology, Power*, New York: New York university Press.

Commissione europea. 2020. *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo*. COM(2020)609 final. Bruxelles, 23.9.2020.

Commissione europea. 2020. *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817*, COM(2020) 612 final, Bruxelles, 23.09.2020.

Corte di Giustizia dell'Unione europea, Cause riunite C-411/10 e C-493/10, N.S. et al., 2011.

Cotesta, Vittorio. 2012. *Sociologia dello straniero*. Roma: Carocci editore.

Cristianini, Nello. 2023. *La scorciatoia. Come le macchine sono diventate intelligenti senza pensare in modo umano*. Bologna: il Mulino.

Direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001 sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi. GUUE L 212, 7.8.2001: 12-21.

DIRETTIVA 2013/32/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, GUUE, L 180, 29.6.2013: 60-95.

DIRETTIVA 2013/33/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, GUUE L 180, 29.6.2013: 96-116.

European Agency for Fundamental Rights. 2020. *Getting the future right. Artificial intelligence and fundamental rights*. Luxembourg: Publication Office of the European Union.

European Commission. 2023. *Press release. 10 Point Plan for Lampedusa*. Ultimo accesso 16.10.2023. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_23_4503/

Fanon, Frantz. 2015. *Pelle nera, maschere bianche*. Pisa: Edizioni ETS.

Galli, Carlo. 1998. "Cittadino, straniero, ospite". *Filosofia e teologia*, XII (2): 223-243.

Glouftsis, Georgios. 2021. *Engineered Digitised Borders. Designing and Managing the Visa Information System*, Singapore: Palgrave Macmillan.

Hailbronner, Kay e Daniel Thym (a cura di). 2016. *EU Immigration and Asylum Law: A Commentary*. Munchen: C.H. Beck.

Jona, Ludovica. 2021. "La "macchina della verità" alle frontiere di cui l'Europa preferiva non parlare." *Wired*, 27.04. Ultimo accesso 13.10.2023. www.wired.it/attualita/tech/2021/04/27/iborderctrl-europa-frontiere-sorveglianza/

Leese, Matthias. 2020. "Fixing State Vision: Interoperability, Biometrics and Identity Management in the EU." *Geopolitics*, 27 (1): 113-133.

Leese, Matthias. 2016. "Exploring the Security/Facilitation Nexus: Foucault at the "Smart" Border". *Global Society*, 30 (3): 412-429.

Minca, Claudio. 2022. "The biopolitics multiple and the refugee sovereign ban." *EPC: Politics and Space*, 40 (1): 13-16.

Molnar, Petra. 2021. "Robots and refugees: the human rights impacts of artificial intelligence and automated decision-making in migration". In Marie McAuliffe (a cura di), *Research Handbook on International Migration and Digital Technology*, Cheltenham- Northampton: Edward Elgar Publishing, 134-151.

Ozkul, Derya. 2023. *Automating Immigration and Asylum: The Uses of New Technologies in Migration and Asylum Governance in Europe*. University of Oxford: Refugee Studies Centre.

Pallister-Wilkins, Polly. 2022. "Hot spots, debilitating life". *EPC: Politics and Space*, 40 (1): 6-8.

Piccolillo, Virginia. 2023. "Von der Leyen a Lampedusa: 'Chi entra lo decidiamo noi'". *Corriere della sera*, 17 settembre. Ultimo accesso 12 ottobre 2023. www.corriere.it/politica/23_settembre_17/von-leyen-lampedusa-chi-entra-europa-decidiamo-noi-5b925442-558b-11ee-bbb9-2ab114abc1ec.shtml?refresh_ce

Sánchez-Monedero, Javier e Lina Dencik. 2022. "The politics of deceptive borders: 'biomarkers of deceit' and the case of iBorderCtrl". *Information, Communication & Society*, 25 (3): 413-430.

Schulze Wessel, Julia. 2016. "On Border Subjects: Rethinking the Figure of the Refugee and the Undocumented Migrant". *Constellations*, 23 (1): 46-55.

Simmel, Georg. 2003. *Ventura e sventura della modernità. Antologia degli scritti sociologici*, a cura di P. Alferj. Torino: Bollati Boringhieri.

Van Den Meerssche, Dimitri. 2022. "Virtual Borders: International Law and the Elusive Inequalities of Algorithmic Associations". *European Journal of International Law* 33 (1): 171-204.

Vedsted-Hansen, Jens. 2016. "Asylum procedures directive 2013/32/EU". In Kay Hailbronner e Daniel Thym (a cura di). *EU Immigration and Asylum Law: A Commentary*, Munchen: C.H. Beck, 1285-1381.

Giulia Maria Gallotta is a researcher in History of Political Thought at the University of Bari. Here she holds the course of the same name in the Communication Sciences Degree and the course on European Union Institutions and Policies at the Master's Degree in Journalism. She was the scientific director of a Jean Monnet Module at the Communication Sciences Degree, University of Bari, Taranto campus. Her research interests currently revolve around EU migration policy, also analyzed in light of recent developments in AI.

Email: giuliamaria.gallotta@uniba.it